DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1982

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di riso che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/339/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che in Italia la produzione di sementi di base di riso (Oryza sativa L.) della varietà Balilla a grana grossa che soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE, per quanto riguarda il contenuto massimo in numero di grani rossi, è stata deficitaria nel 1981 e non permette quindi di sopperire al fabbisogno di detto paese;

considerando che non è possibile coprire detto fabbisogno, in modo soddisfacente, con sementi di base provenienti dagli Stati membri, o anche da paesi terzi, che soddisfano a tutte le esigenze fissate dalla direttiva suddetta;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica italiana ad ammettere, fino al 30 giugno 1982, la commercializzazione di sementi di riso della categoria « sementi di base » della varietà Balilla a grana grossa, soggette a requisiti ridotti per quanto concerne il contenuto massimo in numero di grani rossi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio, fino al 30 giugno 1982, di sementi di riso (Oryza sativa L.) della categoria « sementi di base » della varietà Balilla a grana grossa non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, per quanto concerne il contenuto massimo in numero di grani rossi, a condizione che:

a) la quantità non superi 21,5 tonnellate;

b) il contenuto in numero di grani rossi per 500 grammi non sia superiore a 4;

c) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni seguenti:

— « contenuto massimo in grani rossi: 4 per 500 grammi »;

— « destinate esclusivamente alla commercializzazione in Italia ».

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione, prima del 31 ottobre 1982, la quantità di sementi soggette a requisiti ridotti che sono state ammesse alla commercializzazione nel suo territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.